

Prefettura di Bari

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Domenica 5 giugno 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 16 maggio 2016, alle ore 12,00, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni comunali indette per domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 19 giugno 2016.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario Francesco CAPPETTA coadiuvato dalla dott.ssa Rosa Maria PADOVANO - Viceprefetto - Dirigente dell'Area II - Raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni elettorali, hanno partecipato

- i rappresentanti della Questura, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale,
- i Sindaci/Commissari Straordinari e i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni di Adelfia, Gioia del Colle, Locorotondo, Noicattaro, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, e Triggiano che rinnoveranno i propri organi elettivi,
- i rappresentanti dei partiti e movimenti politici di cui all'allegato elenco.

I convenuti, per conto delle istituzioni rappresentate, nonché i rappresentanti delle formazioni politiche intervenute, hanno ravvisato la necessità di raggiungere un'intesa che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lettera h) dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.



Prefettura di Bari

In particolare, le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale di domenica 5 giugno 2016 si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 21),** attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;

- **Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - *"Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*.

Trova, altresì, applicazione, nelle elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - *"Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"*, ai sensi del quale *"è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa"*.

il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque



Prefettura di Bari

effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali); **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93)

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

- 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
- 2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti** (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- 3. dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**venerdì 6 maggio 2016**) **è sospesa ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.
Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **21 aprile scorso**. (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno - Servizi Elettorali n. 1943/V).
Particolare attenzione deve porsi al divieto in questione nel caso in cui fossero apposti striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali;

- 4. nel medesimo periodo è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato



Prefettura di Bari

dall'art. 4 della legge n. 130/75). Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;

5. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

6. **da venerdì 6 maggio 2016 a venerdì 3 giugno 2016 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

7. nel medesimo periodo non possono, altresì, essere limitate le libertà di espressione di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21, anche ai partiti/movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste e che richiedono l'autorizzazione al comizio ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno);

8. **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75). Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso, si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni (art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, e successive modificazioni). A tutela del riposo dei ricoverati, si dovrà evitare l'uso di altoparlanti nelle vicinanze di ospedali e case di cura;

9. per tutto il periodo elettorale si stabilisce il divieto di **cortei, fiaccolate e parate in movimento, ad eccezione di quelli di carattere sindacale, religioso e per i festeggiamenti della Repubblica del 2 giugno**. Pertanto, in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili in programma durante il periodo della campagna elettorale, verrà sospesa l'effettuazione dei comizi elettorali;

10. **uso di locali comunali** - a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sulla base di norme regolamentari è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a

Prefettura di Bari

disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti;

11. utilizzazione di gazebo – si richiamano al riguardo i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. Pertanto, ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;

12. utilizzazione di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra le liste che si presentano alle elezioni. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno;

13. dalla data di convocazione dei comizi elettorali (12 aprile 2016), sino al penultimo giorno prima della votazione (3 giugno 2016), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della Commissione Parlamentare



Prefettura di Bari

per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, recante: *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016"*. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante: *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016"*.

14. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**sabato 21 maggio 2016**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000); l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 5 giugno 2016) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;
15. **dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 4 giugno 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi previste

Prefettura di Bari

dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75;

- 16.** nel periodo di divieto di propaganda elettorale i partiti politici convenuti si impegnano **a non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa**; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in questione - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti la ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

Individuazione delle piazze per i comizi - modalità di svolgimento

Le Amministrazioni comunali definiranno l'elenco delle piazze in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale e si impegnano a pubblicizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

Ciascun partito/movimento politico, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si impegna:

- a partecipare alla riunione che si terrà con l'Autorità di P.S. di ciascuno dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali, nel corso della quale si procederà al sorteggio delle fasce orarie in cui potranno tenersi i comizi richiesti;
- a comunicare preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (**Commissariato di P.S./Sindaco quale officia ledi Governo, ove manchi il primo**), almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi; in caso di



Prefettura di Bari

comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni; sarà lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;

- accettare che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 3 giugno prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del 2 e 3 giugno, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;

- accettare la cessione dello spazio già prenotato, a condizioni di reciprocità per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S;

- evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;

- non distribuire o vendere durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini, non effettuare raccolta firme.

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di sessanta minuti.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversari politici nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, **almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.**

Manifestazioni con finalità politiche

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale, sarà consentito solo nelle piazze in cui **non si**



Prefettura di Bari

svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Inoltre, occorre che i rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici si impegnino:

- nell'evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico - quali festival e feste di partiti - capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo si da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;
- nell'osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
- nell'osservare la legge 6 luglio 2012, n. 96, che prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute da tutti i candidati (anche non eletti) sindaci e consiglieri comunali nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da trasmettere entro tre mesi dalla proclamazione al presidente del consiglio comunale di appartenenza ed al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Bari (art. 7 della legge 20 dicembre 1993, n. 515).

Gli intervenuti hanno infine, concordato sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di lista e di gruppo degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:



Prefettura di Bari

- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le formazioni politiche e i gruppi politici adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il Presente protocollo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura
- U.t.G di Bari all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/bari/multidip/index.htm>.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Bari, 16 maggio 2016